

**CONTRIBUTO  
UNIFICATO**



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA  
Sezione seconda civile**

Riunita oggi in Camera di Consiglio nelle persone dei sottoindicati magistrati

Dr. Tilocca Alberto	Presidente
Dr. Conti Maria Grazia	Giudice -
Dr. Toselli Raffaele	Giudice rel.

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2954/2012 del ruolo generale affari contenziosi posta in decisione alla udienza collegiale del 28/1/2015 e vertente

**TRA**

SA.MA. Costruzioni s.r.l. P.I. 05232711005  
El.te dom.ta in Roma v. Crescenzo, 58 presso lo studio dell'avv.to Francesco Crisanti che lo rappresenta e difende come da procura in atti

**APPELLANTE**

**E**

Industrie Pica s.p.a. C.F. 02316380415  
El.te dom.ta in Roma P.za Mazzini, 27 presso lo studio dell'avv.to Francesco Mainetti che lo rappresenta e difende, congiuntamente all'avv.Marco Brusciotti come in atti

**APPELLATO**


**OGGETTO**

Domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento danni. Appello avverso la ordinanza ex art. 702 bis cpc emessa dal giudice del Tribunale di Roma il 24/4/2012

## CONCLUSIONI

Alla udienza di cui alla epigrafe le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la Sama conveniva in giudizio la industrie Pica; evidenziava che aveva ordinato la fornitura di mattoncini tipo paramano; messi in opera presentavano numerose macchie. Chiedeva pertanto la risoluzione del contratto, la riduzione del prezzo nonché il risarcimento del danno prospettando, gradatamente, la vendita aliud pro alio e la garanzia ex articolo 1490 c.c. Si costituiva la convenuta eccependo la decadenza o la prescrizione dalla garanzia azionata e, comunque, nel merito il rigetto della domanda. 

Il giudice con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. rigettava le domande. In particolare riteneva non provato che la consegna aveva avuto ad oggetto beni completamente diversi da quelli pattuiti. Evidenziava, poi, che la eccezione di prescrizione era fondata in quanto, al momento del deposito del ricorso per la procedura di accertamento tecnico preventivo, l'azione era prescritta per essere decorso il termine annuale. La sentenza veniva ritualmente impugnata da Sama. Si costituiva la appellata instando per la reiezione dell'appello e per la conferma integrale della ordinanza.

La causa era ritenuta indecisione alla udiienza di cui alla epigrafe.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1) L'appello è infondato.

Va innanzitutto affrontato il secondo motivo di appello essendo all'evidenza assorbente. Con esso l'appellante censura la sentenza nei limiti in cui ha ritenuto di escludere la vendita di aliud pro alio. A tal uopo evidenzia che il mattone paramano viene utilizzato per rivestimento ornamentale; per cui deve avere particolari caratteristiche costruttive e qualitative che escludano effetti quali quelli lamentati da essa appellante; per cui deve ritenersi che il mattone fornito non era paramano in quanto inidoneo ad assolvere la funzione assunta come essenziale dalle parti. Ad ulteriore conferma di ciò sta la circostanza che il prodotto consegnato non era conforme alla scheda tecnica fornita in quanto non rispondente alla normativa EN 771-1. 

1.1) Il motivo è infondato.

In diritto si osserva che è configurabile tale ipotesi allorché la cosa consegnata sia di genere diverso da quello pattuito; ovvero non abbia le specifiche indicate in sede di pattuizione. Trattasi di fattispecie assai prossima a quella sia della cosa viziata sia a quella della cosa non avente le qualità pattuite. Ma proprio tale contiguità impone ed esige di configurare la prima come "extrema ratio"; solo ove non siano configurabili le prime due ~~che~~ la fattispecie va assunta in essa.

1.2) Orbene ciò posto e venendo al caso di specie va rilevato, innanzitutto, che in primo grado l'appellante non aveva evocato fatti particolari tali da far configurare la fattispecie evocata. La motivazione del giudice sul punto, seppur succinta, non può essere superata da quanto evocato dall'appellante.

In concreto, ed in secondo luogo dagli atti si evince che la merce ordinata era mattoncini paramano di color rosso con specifica indicazione delle dimensioni.

Null'altra indicazione -connotante la prestazione- vi era nell'ordine dato dalla appellante alla appellata.

Orbene tale descrizione è certamente generica: individua un "genus"; la indicazione di paramano era semplicemente indicativa del fatto che trattavasi di mattoncini destinati a non essere intonacati (il c.d. faccia a vista). Quindi non identificavano una species, ma solo un particolare uso.

Ciò posto va osservato che i mattoncini forniti erano di color rosso delle dimensioni previste e astrattamente destinati a non essere intonacati; quindi come già evidenziato dal giudice di prime cure, la prestazione in concreto eseguita corrispondeva, come genere -giovasi ribadire unico elemento connotante la prestazione richiesta-, a quella pattuita.

1.3) In terzo luogo, avuto riguardo proprio all'esito dell'ATP, risultano tre fondamentali circostanze che confermano che trattasi di prestazione di cosa viziata ovvero mancante delle qualità pattuite.

Innanzitutto, a tutto voler concedere, le efflorescenze -anomalia lamentata dalla appellante in primo grado- erano frutto di una scorretta modalità di fabbricazione; ma poiché nella descrizione della prestazione dovuta questa non era stata specificamente pattuita, essa non identificava la prestazione; per cui tale "anomalia" può configurare esclusivamente, come avviene normalmente, un vizio, un difetto della prestazione ma non alterità della stessa.

In secondo luogo l'esperto -che peraltro qualifica le dette anomalie in termini di "difetti" e non di alterità- ha evidenziato che le "efflorescenze" in questione erano riferibili, non solo al fabbricante, ma anche alla ditta produttrice delle malte, allo stesso committente e finanche alla scorretta posa in opera (riferibile alla appellante). Ciò è congruente alla fattispecie di cui all'art. 1490 cc.

In terzo luogo ed infine lo stesso "esperto" evidenzia che attraverso almeno due ulteriori lavaggi i mattoni in questione risulteranno conformi a quelli dovuti. Orbene proprio tale possibilità esclude in radice che si possa configurare la alterità evocata. Infatti in tal caso solo attraverso la sostituzione integrale della prestazione eseguita,

che in sé potrebbe non essere viziata, ~~che~~ l'adempimento può dirsi esatto. Al contrario la possibilità di correggere la prestazione fa sì che quella in concreto prestata sia viziata e non altra. Ciò dimostra, quindi, che nella specie non era compromessa in modo irreversibile la destinazione all'uso al quale i mattoncini erano destinati, "condicio sine qua non" per configurare la fattispecie evocata dall'appellante.

Quindi, in conclusione, vuoi perché la prestazione dovuta era descritta in termini di "genus" e quella concreta rispondeva ad esso, vuoi perché trattavasi di difetti ovviabili -situazione incompatibile con la alterità della prestazione concreta-, la fattispecie "de qua" va ricondotta all'articolo 1490 c.c.

2) Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza nei limiti in cui ha rigettato, ritenendola prescritta, la domanda di risoluzione del contratto o di risarcimento danni conseguenti ai detti vizi. In particolare il tribunale ha errato nell'interpretare la lettera raccomandata del 11 dicembre 2008; nonché ha errato nel ritenere che le missive del procuratore fossero inidonee ad interrompere la prescrizione.

Infatti con riferimento alla prima proprio l'ultimo inciso dimostra chiaramente che essa era diretta a denunciare alla appellata la esistenza dei vizi; così dicasi anche per le seconde missive.

Invero la prescrizione è stata interrotta con la lettera dell'11/12/2008, con il ricorso per ATP dell' 11/4/2009 e dell'11/4/2011. Anche tale motivo è infondato.

Una premessa si impone, nella specie non è stata svolta alcuna istruttoria in primo grado per altro in sincronia con il procedimento scelto proprio dall'appellante.

Quindi la questione va affrontata e risolta esclusivamente sulla base dei documenti prodotti.

In diritto si deve osservare che la garanzia per vizi -e quindi tutte le azioni ad essa riconducibili dalla risoluzione del contratto alla riduzione del prezzo e alla stessa domanda di risarcimento danni-si prescrive decorso un anno dalla consegna. Giovasi evidenziare che tale termine opera per qualunque tipo di vizio.

Orbene nella specie, come risulta dalle fatture prodotte dalla stessa appellante, la fornitura è certamente anteriore a novembre 2007 atteso che l'ultima fattura è stata emessa il 15 novembre 2007; per cui, avuto riguardo alla prassi commerciale che prevede la emissione della fattura successivamente alla consegna è indubbio che la consegna è sicuramente anteriore al 15 novembre 2007. A conferma di ciò sta proprio la pattuizione di cui alla missiva del 9 agosto 2007 allegato numero due al fascicolo dell'appellante; con essa il pagamento viene indicato a 60-90 giorni dalla consegna; per cui essendo la fattura posteriore e non antecedente al pagamento è evidente che l'ultima fornitura risale intorno a ottobre 2007.

Di tal che, essendo per espressa ammissione dell'appellante la prima lettera di contestazione datata il 15 novembre 2008, le azioni proposte erano, a tale momento, già prescritte ai sensi dell'articolo 1495/3 c.c. Quindi il motivo è infondato.

Restano assorbiti nel rigetto indicato sia il primo motivo di ricorso sia l'analisi del merito in ordine alla entità del risarcimento.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.


**P.Q.M.**

La Corte definitivamente decidendo così provvede:

- 1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la impugnata ordinanza;
- 2) condanna la SAMA srl in persona del suo legale rappresentante pro tempore a rifondere alla Industrie Pica spa le spese di costituzione che liquida in complessivi euro 4.000,00 di cui euro 1.200,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva ed euro 1.800,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 16/6/2015

Il Consigliere estensore



Il Presidente

